




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3242

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per
l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico

(Approvato dal Senato A.S. 1937)

N. 265 – 22 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3242

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per
l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico

(Approvato dal Senato A.S. 1937)

N. 265 – 22 settembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	3242
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente riferita al testo presentato al Senato (S.1937)
Commissione competente:	III
Sede:	referente

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo in materia di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-19. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) viene designata quale ente attuatore per il Governo italiano. Si definisce, inoltre, come "ente correlato": un contraente o sub contraente di un'Agenzia attuativa; un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia; un contraente o sub contraente di un beneficiario o ogni altro ente che cooperi o uno scienziato di un'Agenzia (articolo 2).</p> <p>Si prevede che le Agenzie attuatrici dovranno definire nell'ambito di specifici accordi attuativi i programmi da realizzare in cooperazione (articolo 4).</p> <p>Ciascuna Parte sosterrà gli oneri relativi all'adempimento delle proprie responsabilità previste nell'Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l'equipaggiamento. Si prevede, inoltre, che gli obblighi delle Parti di cui all' Accordo in esame siano soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame <u>non determinerà direttamente alcun onere economico a carico del bilancio dello Stato</u>, in quanto le Agenzie attuatrici procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi solo nel caso in cui saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di loro responsabilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. La RT aggiunge che anche per quanto concerne la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità prevista <u>nell'articolo 6</u>, saranno le Agenzie attuatrici a rinunciare ad azioni di richieste di risarcimento per eventuali danni subiti nel corso della realizzazione dei programmi in cooperazione ed a sostenere i relativi costi. La RT precisa quindi che l'Agenzia spaziale italiana opera nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un'Agenzia attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base del presente Accordo, queste lo notificheranno e si consulteranno con l'altra Parte appena possibile (articolo 5).</p> <p>Viene prevista la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità civile. In particolare, le Parti si impegnano a non presentarsi reciprocamente richieste di risarcimento relative a danni subiti nell'ambito delle «Attività Spaziali Protette». Tale rinuncia non si applica, fra l'altro: per richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa per lesioni o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; per richiesta di risarcimento per danni causati da atto doloso; per richieste di risarcimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale (articolo 6).</p> <p>Le Parti si impegnano a facilitare la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione della cooperazione posta in essere dall'Accordo, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti nazionali. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse, i medesimi oneri saranno a carico della Parte il cui Paese li ha riscossi (articolo 12).</p> <p>Si dispone, infine, che l'Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a meno di proroga concordata per iscritto, o risoluzione anticipata dello stesso (articolo 19).</p>	<p>La RT afferma, inoltre, che allo stato attuale una quantificazione degli oneri associati alle future attività in cooperazione di cui <u>all'articolo 5</u> dell'Accordo, non risulta praticabile, tenuto conto che: l'Accordo in parola è un'intesa quadro i cui effetti si svilupperanno in un lungo arco temporale, che comprende i previsti dieci anni di durata che potranno essere estesi in base a eventuali rinnovi; i programmi in cooperazione che saranno realizzati nel quadro degli specifici accordi attuativi non sono stati ancora definiti. La RT sottolinea, inoltre, che l'ASI opera sulla base di un Piano Triennale delle Attività (PTA), aggiornato annualmente, predisposto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Agenzia, entrato in vigore il 1° maggio 2011. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. La RT afferma, inoltre, che l'unico dato economico che si può ipotizzare al momento è quello relativo ai costi delle missioni del personale dell'ASI impegnato nelle attività di conduzione della cooperazione discendente dall'Accordo, previsti dall'articolo 5, in ragione di una trasferta all'anno negli Stati Uniti per 2 funzionari dell'Agenzia, della durata di circa tre giorni, per un costo stimabile in <u>9.000 euro</u>. La RT precisa che l'ASI provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero per l'espletamento delle suddette attività nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>La RT aggiunge che, di norma, l'ASI affida la realizzazione delle proprie attività, dunque anche quelle oggetto delle future cooperazioni con la NASA e con eventuali altri enti statunitensi, a terzi (industrie, istituti di ricerca) che nel quadro delle disposizioni dell'Accordo con gli Stati Uniti diventano "Enti correlati", a tali enti devono essere estese le clausole di rinuncia ad azioni di responsabilità di cui all'articolo 6. Inoltre, le attività affidate dall'ASI a terzi sono sempre coperte da polizze assicurative (come previsto dall'articolo 27 del Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI), ivi incluse quelle relative alla tutela dei lavoratori (articolo 35 del Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI). Con riferimento ai profili fiscali, la RT sottolinea la non imponibilità ai fini IVA per attività di bordo e satelliti, di cui all'articolo 8-bis, lettera e), del DPR n. 633/1972, concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, resa applicabile all'ASI dall'articolo 34-bis del DL n. 69/1989.</p> <p>Infine con riferimento <u>all'articolo 12</u>, la RT precisa che si tratta di una formulazione standard</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	presente negli accordi che si stipulano con gli Stati Uniti, volta ad agevolare le attività di collaborazione e non ha come obiettivo quello di dettare una norma in materia fiscale, quanto quello di invitare le parti (l'ASI nel caso di oneri doganali o tasse riscosse da parte italiana) a farsi carico di eventuali imposte doganali o fiscali riscosse dal relativo Paese in capo alla controparte, ove questo risulti conforme al diritto nazionale applicabile.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><u>L'articolo 3</u> dispone che dall'attuazione della legge in esame, <u>ad eccezione dell'articolo 12 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u> e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, dell'Accordo, <u>l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse</u> di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che tale norma è da intendersi nel senso che l'eventuale onere a carico dell'ASI, derivante dalla necessità di rimborsare le imposte e tasse riscosse da parte italiana, troverà copertura nell'ambito dell'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del programma oggetto della cooperazione. La RT afferma, inoltre, che tali risorse sono sufficienti sia per l'attuazione del programma che per il versamento delle eventuali imposte¹.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che, per quanto attiene agli oneri connessi alle missioni del personale ASI (art. 5), la RT, nel fornire una quantificazione complessiva di circa 9.000 euro annui, afferma che le missioni all'estero per le finalità in esame sono finanziate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pur non essendo forniti in dettaglio i dati sottostanti la predetta stima, l'onere indicato sembrerebbe congruo sulla base delle ipotesi previste dalla RT, che dovrebbero quindi considerarsi vincolanti ai fini dell'attuazione dell'Accordo. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo nonché una conferma della disponibilità nel bilancio dell'ASI delle risorse in questione.

Analoga conferma appare necessaria riguardo alle attività che saranno realizzate nell'ambito dei piani triennali delle attività al fine di verificare che i relativi oneri possano essere contenuti nell'ambito delle risorse programmate a legislazione vigente.

¹ In proposito si evidenzia che il capitolo 7238 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca "Spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica" reca uno stanziamento pari a 30 milioni nel 2015, 90 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017.

Per quanto attiene all'articolo 12, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l'assunzione da parte dell'Agenzia spaziale degli oneri relativi a diritti doganali o entrate fiscali indebitamente riscossi non determini effetti di cassa nell'ambito dei conti riferiti all'intero comparto della p.a.

Infine per quanto attiene alla rinuncia delle Parti ad azioni di responsabilità civile per danni arrecati nell'ambito delle attività di cooperazione, andrebbe acquisita conferma che, per i casi in cui tale rinuncia non trovi applicazione ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, non si determinino comunque i presupposti per oneri a carico dell'Agenzia spaziale italiana sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.